



COMUNE DI BOGOGNO
PROVINCIA DI NOVARA

protocollo n.
del 11.11.2022

AVVISO

AGGIORNAMENTO CATASTO DELLE AREE BOScate E DEI PASCOLI PERCORSI DA INCENDI

IL SINDACO

PRESO ATTO che l'art. 10 comma 2 della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e s.m.i. dispone l'obbligo per i Comuni di:

- censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato e di provvedere al suo aggiornamento annuale;
- esporre per trenta giorni l'elenco dei predetti soprassuoli percorsi dal fuoco all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni.
- valutare le eventuali osservazioni presentate e approvare, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni.

DATO ATTO che la Stazione Carabinieri Forestali di Oleggio ha fatto pervenire l'elenco dei terreni percorsi da incendio in data 10/07/2022, ai fini dell'aggiornamento del Catasto Incendi di cui all'art. 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e s.m.i..

RITENUTO di pubblicare per trenta giorni l'elenco dei terreni percorsi da incendio nell'anno 2022.

RICHIAMATI:

- l'art. 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e s.m.i.
- il testo del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2021, n. 155 recante: «Disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile.»

DISPONE

- 1) **la pubblicazione** dell'elenco dei terreni percorsi da incendio in data 10/07/2022, così come pervenuta dalla Stazione Carabinieri Forestali di Oleggio, a partire da oggi e per la durata di giorni 30 (trenta). Durante il medesimo periodo chiunque potrà presentare osservazioni, anche avvalendosi del modello reperibile sul sito internet del Comune di Bogogno.



COMUNE DI BOGOGNO

PROVINCIA DI NOVARA

FOGLIO 15

MAPPALE: 142	SUPERFICIE PARTICELLA INCENDIATA (mq): 160	SUPERFICIE TOTALE PARTICELLA (mq): 2510
MAPPALE: 143	SUPERFICIE PARTICELLA INCENDIATA (mq): 462	SUPERFICIE TOTALE PARTICELLA (mq): 1877
MAPPALE: 144	SUPERFICIE PARTICELLA INCENDIATA (mq): 317	SUPERFICIE TOTALE PARTICELLA (mq): 1395
MAPPALE: 145	SUPERFICIE PARTICELLA INCENDIATA (mq): 247	SUPERFICIE TOTALE PARTICELLA (mq): 1643
MAPPALE: 259	SUPERFICIE PARTICELLA INCENDIATA (mq): 1869	SUPERFICIE TOTALE PARTICELLA (mq): 2465
MAPPALE: 260	SUPERFICIE PARTICELLA INCENDIATA (mq): 1927	SUPERFICIE TOTALE PARTICELLA (mq): 1934
MAPPALE: 265	SUPERFICIE PARTICELLA INCENDIATA (mq): 26	SUPERFICIE TOTALE PARTICELLA (mq): 1119
MAPPALE: 449	SUPERFICIE PARTICELLA INCENDIATA (mq): 388	SUPERFICIE TOTALE PARTICELLA (mq): 1166
MAPPALE: 519	SUPERFICIE PARTICELLA INCENDIATA (mq): 525	SUPERFICIE TOTALE PARTICELLA (mq): 1845
MAPPALE: 538	SUPERFICIE PARTICELLA INCENDIATA (mq): 69	SUPERFICIE TOTALE PARTICELLA (mq): 2442
MAPPALE: 539	SUPERFICIE PARTICELLA INCENDIATA (mq): 221	SUPERFICIE TOTALE PARTICELLA (mq): 2414

2) Ai sensi dell'art. 10 comma 1 si precisa che:

- le zone boscate e i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. La disposizione di cui al primo periodo non si applica al proprietario vittima del delitto, anche tentato, di estorsione, accertato con sentenza definitiva, quando la violenza o la minaccia è consistita nella commissione di uno dei delitti previsti dagli articoli 423-bis e 424 del codice penale e sempre che la vittima abbia riferito della richiesta estorsiva all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.
- in tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dall'incendio, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al precedente punto, pena la nullità dell'atto.
- è vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data.
- sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla Regione Piemonte, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.
- sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia ed è altresì vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco.
- i contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo punto stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili.



COMUNE DI BOGOGNO

PROVINCIA DI NOVARA

- 3) Le osservazioni presentate anche avvalendosi del modello reperibile sul sito internet del Comune di Bogogno potranno essere inoltrate entro la scadenza, secondo le seguenti modalità:
- su supporto cartaceo, presso l'Ufficio Protocollo, aperto al pubblico tutti i giorni dalle ore 10:30 alle 13:00, escluso il sabato;
 - a mezzo P.E.C. all'indirizzo: bogogno@cert.ruparpiemonte.it;
 - a mezzo mail ordinaria all'indirizzo: municipio@comune.bogogno.no.it
- 4) Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento sarà possibile contattare il Responsabile del Servizio Tecnico ai seguenti recapiti:
tel. 0322.808805/int.4 - 0322.808760/int.4
e-mail: municipio@comune.bogogno.no.it
PEC: bogogno@cert.ruparpiemonte.it

IL SINDACO

F.to Pietro Sacco